

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE CIVILE DI
SANTA MARIA CAPUA VETERE
ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Il GE,

A scioglimento della riserva formulata, letti gli atti della presente esecuzione immobiliare e le note autorizzate depositate dalle parti;

considerato che sull'immobile oggetto della presente esecuzione, la Banca ha costituito ipoteca di primo grado, per l'importo di lire 320.000.000, pari ad euro 165.266,20, in danno della SRL, quale datrice di ipoteca, a garanzia del mutuo concesso a P. F. e P. M.;

che l'immobile in garanzia successivamente è stato alienato alla SNC, oggi fallita ed intervenuta nella procedura *de qua*;

che la Banca, creditore ipotecario, ha ricevuto il pagamento diretto del saldo prezzo ex art 41 TUB;

che il fallimento, eccependo che la Banca è stata ammessa al passivo fallimentare quale creditore chirografario e non fondiario, ha chiesto la restituzione di tutte le somme versate in eccedenza rispetto alle spese in prededuzione sostenute quale creditore precedente;

che pertanto il professionista delegato ha formulato 2 bozze del progetto di distribuzione:

il primo che riconosce alla Banca, quale creditore fondiario, il privilegio processuale di cui alla legge fallimentare ed all'art 41 TUB;

il secondo che tenuto conto dell'ammissione della Banca al passivo fallimentare quale creditore chirografario, riconosce alla medesima solo le spese sostenute in prededuzione con obbligo di restituire al fallimento l'eccedenza;

ritenuto che:

sulla vicenda si è pronunciato sia il giudice fallimentare, che ha rigettato l'istanza di insinuazione al passivo, sia la Corte d'Appello di Napoli, la quale, confermando la sentenza di primo grado, ha distinto tra l'ipotesi in cui il fallito sia debitore principale e quella in cui sia terzo datore d'ipoteca a garanzia di un debito contratto da soggetto non fallito e sul punto ha richiamato il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte sia con le sentenze nn. 11545 e 2429 del 2009, (prima della riforma del diritto fallimentare), sia con la sentenza sez. I, 09/02/2016, n. 2540.

Ed invero il giudice di legittimità ha affermato che *“in tema di garanzie costituite dal terzo, imprenditore dichiarato fallito dopo la costituzione della garanzia a vantaggio del creditore non proprio, anche dopo la novella della L. Fall., art. 52, comma 2, introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006, i creditori titolari di un diritto di ipoteca sui beni immobili compresi nel fallimento, costituiti in*

Ordinanza, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa M. R. Pupo, 19 luglio 2016

garanzia dei crediti vantati verso debitori diversi dal fallito, non possono avvalersi del procedimento di verifica dello stato passivo, di cui al capo 5^a della legge fallimentare, in quanto il terzo non è creditore diretto del fallito e l'accertamento dei suoi diritti non può essere sottoposto alle regole del concorso, senza che sia instaurato il contraddittorio con la parte che si assume essere sua debitrice, dovendosi essi avvalere, per la realizzazione dei loro diritti in sede esecutiva, delle modalità di cui agli artt. 602 e 604 c.p.c., in tema di espropriazione contro il terzo proprietario”;

pertanto nel caso in esame, poiché fallito non è il debitore ma il terzo datore d'ipoteca, ai fini del riconoscimento del privilegio fondiario, non è necessaria l'insinuazione al passivo fallimentare della Banca poiché non vi è alcuna *par condicio* tra i creditori (del fallito) da salvaguardare (si evidenzia che in virtù di tale principio la Corte d'appello ha confermato la sentenza del Tribunale fallimentare di S.M.C.V.);

per quanto sopra espresso questo Giudice ritiene di confermare e dichiarare esecutivo il piano di riparto contenuto nella prima bozza del progetto di distribuzione come formulato dal professionista delegato;

P.Q.M.

Letti gli artt. 597 e 598 e 512 c.p.c.

DICHIARA esecutivo il piano di riparto come formulato nella prima bozza del progetto di distribuzione;

DISPONE che le sopravvenienze attive siano assegnate secondo quanto indicato nel piano di riparto.

MANDA al professionista delegato per gli adempimenti di sua competenza e la messa in esecuzione del progetto di distribuzione.

DISPONE lo svincolo a favore del professionista delegato delle somme depositate in cancelleria a titolo di cauzione e spese (ove non direttamente versate al professionista delegato).

Stante la parziale incapacienza autorizza il ritiro dei titoli esecutivi

Santa Maria Capua Vetere il 19/07/2016

Il G.E

dott.ssa Maria Rosaria PUPO

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***